

COMUNE DI TREVÌ

STATUTO

Deliberazioni del C.C. n. 71 del 04-11-1993 e n. 95 del 20-12-1993.

PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI

CAPO I

LA COMUNITA', LO STATUTO, IL COMUNE

ARTICOLO 1

La Comunità

1. La Comunità di Trevi è formata dai cittadini che risiedono stabilmente nel territorio comunale, da coloro che pur essendosi trasferiti all'estero mantengono legami con la Comunità di origine, da tutti coloro che, non essendo residenti, hanno interessi qualificati nell'ambito del territorio.
2. La Comunità è autonoma e realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri disciplinati dallo statuto del Comune.
3. Lo statuto è la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e regola i procedimenti e la formazione degli atti e delle scelte secondo i principi della legalità, della rappresentatività e della partecipazione.

ARTICOLO 2

La Comunità' nello Stato

1. Il patrimonio storico e culturale, le tradizioni civili e religiose della Comunità e le peculiarità del territorio costituiscono stimolo e fondamento all'azione del Comune per concorrere alla vita di uno Stato unito, libero e pacifico, ed alla collaborazione fra nazioni sovrane ispirata ai valori della pace e della solidarietà.
2. La pace è il diritto fondamentale delle persone e dei popoli, in conformità alla Costituzione ed alle norme internazionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie.
3. Il Comune promuove iniziative di educazione alla pace rivolte soprattutto ai giovani. Valorizza ed accresce il contributo originale offerto alla causa della pace dai movimenti e dalle personalità laiche e religiose della terra umbra.
4. Le differenze fra le etnie, le comunità ed i popoli costituiscono un valore fondamentale che concorre alla costruzione della società moderna.

ARTICOLO 3

Il Comune

1. Il Comune rappresenta la Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo economico e sociale ed il progresso civile e culturale.
2. La consultazione e la partecipazione dei cittadini all'attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti ed alle informazioni del Comune, la comunicazione costante con la popolazione, il metodo della programmazione, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, garantiscono l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione comunale.

3. Il Comune ha potestà regolamentare e la esercita secondo i principi e le disposizioni fissate nello statuto. I regolamenti sono atti fondamentali e devono essere fra loro coordinati per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento comunale.

CAPO II

DIRITTI E DOVERI NELLA COMUNITA'

ARTICOLO 4

I diritti delle persone

1. Tutti i membri della Comunità hanno pari dignità sociale.
2. Il Comune concorre, nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare a ciascuno il godimento dei diritti individuali e collettivi, la fruizione dei servizi e la piena realizzazione della persona nel rispetto delle sue condizioni psichiche e fisiche.
3. Riconosce nel lavoro una insostituibile funzione formativa ed un presupposto per l'affermazione delle libertà costituzionali.
4. Riconosce un particolare rilievo alle esigenze dei bambini in rapporto all'organizzazione sociale. Promuove la valorizzazione delle risorse intellettuali, umane e di esperienza proprie delle persone anziane.
5. Svolge un ruolo attivo per garantire alle persone inabili ed a tutti coloro che versano in situazioni di emarginazione, la fruizione dei servizi ed il godimento delle migliori condizioni nella vita individuale e collettiva.
6. Concorre a ridefinire e coordinare i tempi del lavoro, dei servizi e degli uffici pubblici in modo che l'organizzazione e le esigenze della vita collettiva si sviluppino a misura di una dimensione più umana, nel rispetto del diritto di ognuno a migliorare le proprie condizioni di vita.

ARTICOLO 5

Il diritto ad un ambiente non degradato

1. Vivere in un ambiente non degradato è un diritto primario della persona e della Comunità.
2. Il Comune, sia con gli strumenti propri di gestione del territorio che con iniziative autonome, svolge un attivo e attento ruolo di impulso e controllo per il migliore equilibrio ambientale al fine di garantire una vita sana alle persone e la sopravvivenza delle specie animali e vegetali. Il rispetto degli animali e della natura è espressione e misura del grado di civiltà dell'uomo.
3. L'equilibrio ambientale è il punto più alto di integrazione fra le attività umane ed il complesso degli elementi che costituiscono l'ambiente esistente. Il Comune si dota di criteri e procedure di valutazione a cui sottoporre ogni intervento che possa produrre una modificazione dell'equilibrio a danno dell'ambiente.
4. Ogni cittadino ha il dovere di concorrere attivamente per garantire che lo sviluppo urbanistico e delle attività produttive sia compatibile con il complesso dei fattori ambientali.
5. La lesione del diritto ad un ambiente non degradato costituisce danno ambientale. Il Comune, con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento, esercita ogni possibile azione tesa a prevenire il danno ambientale e ad esigere il ristoro del danno avvenuto per ristabilire la situazione preesistente.

ARTICOLO 6

Il diritto alla salute

1. Il diritto alla salute è tutelato dai vari livelli del servizio sanitario nazionale e regionale.
2. Nell'ambito delle sue competenze, il Comune concorre a garantire il completo benessere psichico e fisico della persona attuando iniziative rivolte a verificare e tutelare la sicurezza

e la salubrità nell'ambiente di vita e di lavoro, il mantenimento delle condizioni igieniche nei centri abitati, la permanenza degli equilibri ambientali.

3. Riconosce come primaria l'esigenza di prevenire la lesione del diritto alla salute e di tutelare particolari situazioni, quali la malattia, e stadi della vita quali la maternità, la prima infanzia, la vecchiaia.

ARTICOLO 7

Il diritto all'istruzione ed alla formazione

1. Il diritto all'istruzione è proprio di ogni persona ed è affermato e tutelato dalla legge.
2. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, concorre a rimuovere i condizionamenti di ordine economico, sociale e culturale che di fatto limitano o impediscono l'accesso ai vari gradi dell'istruzione, operando attivamente secondo i seguenti indirizzi:
 - a) collaborare con la scuola per l'aggiornamento e la qualificazione delle attività didattiche, l'utilizzo di nuove tecniche di apprendimento e per dotare l'attività scolastica di strutture ed attrezzature moderne ed efficienti;
 - b) attuare, anche d'intesa con i Comuni limitrofi, la Regione, l'Università degli studi o altri soggetti idonei, forme ed iniziative di educazione permanente rivolte alla generalità dei cittadini o a particolari categorie;
 - c) fornire ogni possibile assistenza ai ragazzi che hanno impedimenti per completare il ciclo della scuola dell'obbligo.
3. Attribuisce particolare rilievo alla formazione ed all'aggiornamento professionale dei lavoratori dipendenti ed autonomi, sia nei settori produttivi che nel settore terziario e dei servizi. Pone in essere e favorisce appositi corsi, nell'ambito della normativa regionale, privilegiando quelli connessi con la prima occupazione.

ARTICOLO 8

Il diritto alla pluralità

1. Ogni singolo cittadino ed ogni forma associativa possono contribuire con le loro idealità e competenze professionali, con le loro tradizioni civili e culturali, al continuo processo di definizione dell'identità locale ed alla promozione del bene della Comunità, nel pieno rispetto delle altre idealità e tradizioni.
2. Il Comune riconosce la funzione ed il contributo originale delle forme associative, ferma restando la reciproca autonomia di azione e di giudizio.

ARTICOLO 9

Parità di opportunità

1. Le differenze fra le persone e fra i sessi costituiscono un valore ed una risorsa capace di arricchire la convivenza nella Comunità e di garantire che il singolo o un gruppo sociale possano contribuire al progresso collettivo.
2. Il Comune riconosce gli apporti che possono venire da singole soggettività ed opera per rendere effettiva la definizione di pari opportunità fra gli uomini e le donne.

ARTICOLO 10

I doveri dei cittadini

1. Il primo dovere di ogni cittadino è di essere fedele alla Costituzione dello Stato, di osservare le sue leggi e lo statuto comunale.

2. L'appartenenza del singolo alla Comunità, i principi di giustizia sociale, di partecipazione democratica e di rispetto dell'ambiente, presuppongono che l'interesse particolare debba essere fatto valere nel rispetto del bene comune
.3. I cittadini che sono impegnati in funzioni pubbliche debbono espletarle con onore, onestà, responsabilità e senso della Comunità.
4. Ogni cittadino deve contribuire alle spese del Comune, nei modi e nelle forme fissate dalla legge e nel rispetto del dettato costituzionale.

CAPO III

PRINCIPI NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 11

I principi nell'esercizio delle funzioni

1. Il Comune, Ente territoriale autonomo nell'unità dello Stato, esercita tutte le funzioni stabilite dalla legge o delegate da altri soggetti istituzionali nel rispetto delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti. Fra di esse hanno carattere primario quelle relative ai settori organici dell'assetto e dell'utilizzo del territorio, dello sviluppo economico e dei servizi pubblici e sociali.
2. Tutte le funzioni sono esercitate nel rispetto delle garanzie fissate all'articolo 3 attraverso l'applicazione dei seguenti principi generali:
 - a) attuazione della massima trasparenza ed imparzialità nel procedimento decisionale;
 - b) separazione fra il momento della decisione degli organi elettivi e quello dell'attuazione affidata all'apparato tecnico-amministrativo o ad organismi di gestione esterni;
 - c) attuazione delle disposizioni di legge e di iniziative autonome per garantire ai cittadini l'informazione e la partecipazione al procedimento amministrativo;
 - d) responsabilizzazione degli uffici e dei singoli dipendenti, sia nella fase di formazione delle scelte che nell'attuazione del contenuto degli atti;
 - e) possibilità per ogni ufficio, nell'ambito della sua competenza e professionalità, di formulare proposte e di partecipare attivamente all'orientamento degli organi decisionali.
3. In applicazione delle disposizioni di legge, il Comune attua le possibili semplificazioni dei procedimenti amministrativi. Riconosce al cittadino promotore o coinvolto nel procedimento la possibilità di partecipare e di essere udito dall'organismo comunale nella fase istruttoria.
4. Il Comune promuove e partecipa alla definizione e realizzazione di accordi di programma e forme di cooperazione con la Regione, la Provincia ed altri Comuni o soggetti istituzionali sia per attuare progetti su un vasto ambito territoriale, sia per realizzazioni specifiche che contribuiscono ad un armonico sviluppo territoriale.
5. Attua gli istituti per la partecipazione e la consultazione definiti nel Titolo III.
6. Organizza forme di decentramento dei servizi generali quando se ne ricavi un significativo beneficio per i cittadini e non si aggravi in misura ingiustificata il costo della gestione complessiva.

ARTICOLO 12

Il principio della programmazione

1. Il Comune assume il principio della programmazione come metodo generale della propria azione di governo ed indirizza la sua organizzazione interna e l'uso delle risorse finanziarie secondo criteri idonei ad attuarlo.
2. Partecipa alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento dell'Ente Regione ed alla definizione dei documenti programmatici di altri soggetti istituzionali di dimensione sovracomunale, perseguendo la valorizzazione delle potenzialità e delle vocazioni della comunità locale, l'uso razionale e la tutela delle risorse

- ambientali e naturali del territorio comunale, considerandoli specifici apporti ad un equilibrato sviluppo della società regionale.
3. Acquisisce l'apporto delle rappresentanze sociali e dei soggetti istituzionali operanti nella Comunità per definire obiettivi e strumenti della programmazione e della pianificazione territoriale in ambito comunale. Promuove opportune forme di partecipazione per definire il proprio orientamento in ordine a documenti programmatici che si riferiscono a livelli sovracomunali.
 4. Attua o consente sul proprio territorio gli interventi previsti da piani e programmi di enti sovracomunali secondo il principio della reciproca collaborazione e per concorrere a costruire il sistema coordinato delle autonomie locali.

ARTICOLO 13

Gli strumenti per la programmazione comunale

1. La relazione previsionale e programmatica è lo strumento tecnico-contabile per indirizzare tutta l'attività del Comune secondo il principio della programmazione, fissa gli obiettivi da perseguire sulla base delle risorse disponibili, raccorda i piani ed i programmi di settore.

ARTICOLO 14

La pianificazione territoriale

1. Il territorio è la risorsa fondamentale della Comunità ed il suo uso è regolato da piani pluriennali finalizzati alla sua valorizzazione e tutela.
2. Gli strumenti urbanistici ed ogni forma di pianificazione territoriale, anche settoriale e specifica, devono tendere a realizzare la massima economia delle aree, la più razionale utilizzazione delle risorse e la massima produttività ed utilità delle infrastrutture. Agli stessi criteri devono ispirarsi i piani di iniziativa privata.
3. In materia di pianificazione territoriale il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi generali:
 - a) ogni intervento deve essere preventivamente verificato al fine di eliminare cause di inquinamento del suolo, del sottosuolo e dell'atmosfera;
 - b) il patrimonio storico, artistico ed archeologico costituisce bene primario e la sua tutela e valorizzazione è obiettivo fondamentale rispetto ad ogni forma di pianificazione ed alla realizzazione di qualunque intervento;
 - c) devono essere favoriti gli interventi di recupero nei centri storici salvaguardando i riferimenti artistici, storici, architettonici ed urbanistici che contribuiscono a definire l'identità della Comunità;
 - d) la vocazione produttiva dei terreni agricoli deve essere attentamente salvaguardata: prima di destinarli ad altri usi devono essere valutate tutte le possibili soluzioni che consentono di evitarlo;
 - e) devono essere generalmente applicati i criteri e le soluzioni tecniche sperimentate e ammesse per la protezione civile contro possibili eventi naturali o rischi di disastro provocato dall'uomo;
 - f) devono essere generalmente applicati criteri e soluzioni tecniche fissate per la eliminazione delle barriere architettoniche al fine rendere utilizzabili, nella misura maggiore possibile, spazi, strutture e servizi da parte di persone disabili. Gli spazi e le aree pubbliche debbono essere organizzati tenendo conto anche delle particolari esigenze dei bambini e delle persone anziane.
4. Il Comune promuove intese e forme di collaborazione con la Regione, i Comuni limitrofi e la Provincia per specifici atti programmatici e progetti finalizzati alla tutela dagli inquinamenti su vasta scala, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e archeologico, alla protezione civile. Per una maggiore efficacia della sua azione sollecita collaborazioni di istituti specialistici e centri di studio e di ricerca atte a individuare strategie di intervento, tecniche realizzative, progetti sperimentali.

5. Opera per evitare l'insediamento sul proprio territorio di impianti che possono pregiudicare la sicurezza della Comunità e dei territori circostanti.

ARTICOLO 15

Lo sviluppo delle attività produttive

1. L'iniziativa imprenditoriale pubblica e privata costituisce un fattore di sviluppo economico.
2. Nei confronti delle attività produttive nell'agricoltura, nell'artigianato e nell'industria il Comune svolge una funzione di promozione ispirando la sua azione ai seguenti indirizzi:
 - a) perseguire la realizzazione di infrastrutture viarie e per il rapido ed economico trasporto delle merci onde consentire collegamenti efficienti fra la regione e gli ambiti nazionali ed europei;
 - b) attuare iniziative di ricerca ad alto contenuto tecnico e scientifico, nell'ambito degli indirizzi della programmazione regionale, per definire le possibili linee di sviluppo che tengano conto delle potenzialità e delle vocazioni del territorio e per contribuire al continuo aggiornamento delle tecnologie del sistema produttivo e all'ampliamento dei mercati;
 - c) sostenere le attività agricole con la realizzazione di opere a carattere strutturale di uso collettivo, con incentivi e servizi a favore degli agricoltori, con iniziative per valorizzare le produzioni tipiche e per favorire la diffusione della cooperazione;
 - d) sostenere l'iniziativa imprenditoriale e le attività artigianali con realizzazioni e servizi specifici sul proprio territorio o su dimensione intercomunale ricercando la collaborazione delle istituzioni interessate;
 - e) favorire la diffusione della formazione professionale e di forme associative con fini imprenditoriali;
 - f) consentire l'insediamento di attività di produzione o di trasformazione sul territorio comunale compatibili con i fattori ambientali e favorire l'affermarsi di una cultura d'impresa attenta agli equilibri ecologici.

ARTICOLO 16

Lo sviluppo delle attività commerciali

1. Il complesso delle attività commerciali e dei punti di vendita costituisce la rete di distribuzione delle merci sul territorio. Il Comune, d'intesa con gli operatori del settore e con adeguate rappresentanze dei consumatori, opera affinché essa si qualifichi costantemente come sistema aperto ed interconnesso con altri territori, secondo una logica di libero scambio dei beni e come strumento per perseguire l'interesse pubblico di una efficace distribuzione delle merci.
2. La funzione primaria assicurata dal sistema distributivo è la tutela degli interessi del consumatore, offrendo ad esso opportunità di scelta, qualità dei prodotti e prezzi appropriati.
3. Il sistema distributivo si caratterizza per l'equilibrio fra forme di vendita di grande e piccola dimensione.
4. Il Comune opera sulla base di piani pluriennali per il commercio e di programmi che si ispirano al principio dell'integrazione fra le diverse forme di vendita. Favorisce il raggruppamento e l'associazionismo fra piccole aziende commerciali.

ARTICOLO 17

Lo sviluppo del turismo

1. Il turismo costituisce occasione di incontro fra culture e tradizioni diverse e fattore di sviluppo economico.
2. Il Comune stimola il potenziamento, l'ordinata espansione e la qualificazione delle imprese, delle strutture e dei servizi legati al turismo per rendere possibile la piena

conoscenza e fruizione, da parte degli ospiti della Comunità, del patrimonio storico e artistico e degli ambienti naturali propri del territorio. Incentiva la diffusione dell'ospitalità al turista nelle aziende agricole.

3. Promuove e favorisce iniziative culturali, editoriali ed artistiche atte a far conoscere le peculiarità del territorio in ambiti nazionali e internazionali.
4. La salvaguardia dell'identità storica e culturale della Comunità costituisce principio e limite alla promozione ed allo sviluppo del turismo.

CAPO IV

I SERVIZI PUBBLICI E SOCIALI

ARTICOLO 18

I servizi pubblici locali

1. Il Comune assume la gestione di servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni o attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico ed il progresso civile della Comunità.
2. Il Consiglio Comunale approva il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune che costituisce un allegato alla relazione previsionale e programmatica.
3. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 19

I servizi sociali

1. Il Comune promuove e favorisce servizi e forme di assistenza rivolte a persone o gruppi sociali esposti all'emarginazione, svolgendo un'azione di prevenzione, di superamento di condizioni di isolamento sociale o di degradamento umano e civile.
2. Quando l'espletamento di tali servizi richiede strutture e competenze professionali specifiche, la loro gestione è affidata al servizio sanitario pubblico ovvero ad una istituzione appositamente costituita, anche d'intesa con altri Comuni o con la Provincia, dotata di autonomia gestionale ai sensi del successivo Titolo VII.

CAPO V

LE ATTIVITA' NEI TEMPI NON DEDICATI AL LAVORO

ARTICOLO 20

Il lavoro volontario

1. Il Comune valorizza e sostiene il lavoro volontario nei settori della sicurezza civile ed ambientale e dei servizi sociali quando è prestato in forme organizzate con caratteri di continuità. Riconosce la funzione sociale del volontariato nelle iniziative con fini di assistenza e solidarietà, nella promozione della cultura, del turismo e dello sport.
2. Le organizzazioni o i singoli che offrono prestazioni al di fuori di un organico rapporto di lavoro, possono partecipare alla formazione degli indirizzi operativi ed alla gestione dell'attività in cui operano, nelle forme stabilite dalla normativa vigente e dagli atti che istituiscono o regolano il relativo servizio.

ARTICOLO 21

La promozione della cultura

1. Le attività culturali, esercitate sia da singoli che da forme associative, anche se non di livello professionale, costituiscono uno specifico apporto alla formazione della persona ed all'evoluzione della Comunità'.
2. Il Comune promuove le attività culturali ed il pieno utilizzo delle strutture del territorio, quali il Tea-tro Clitunno, anche in collaborazione con associazioni e soggetti locali, con altri Comuni o istituzioni sovramunicipali.
3. Anche in collaborazione con la scuola, incoraggia le attività finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del territorio nelle sue espressioni di storia, di arte, di movimenti e trasformazioni sociali, di costume e tradizioni.
4. Individua nel museo, nella pinacoteca e nelle biblioteche dei centri attivi di iniziativa e di promozione culturale.

ARTICOLO 22

La promozione delle attività sportive

1. Lo sport, soprattutto a livello dilettantistico, il turismo sociale, le attività ludiche ed espressive, favoriscono lo sviluppo psichico e fisico dell'individuo ed i rapporti interpersonali.
2. Il Comune promuove e favorisce l'espansione delle strutture sportive, garantendo un equilibrato sviluppo delle diverse discipline, e di quelle per le attività non sportive esercitate collettivamente nel tempo libero. Assume iniziative perché possano essere utilizzate anche da persone disabili che possono sviluppare l'attività motoria e la pratica sportiva.
3. La gestione delle strutture per lo sport ed il tempo libero di proprietà pubblica può essere affidata ad organismi sportivi o associazioni di utenti o anche ad altri soggetti privati, purché venga comunque salvaguardato il diritto di accesso per chiunque e l'uso pubblico. Il regolamento disciplina l'utilizzazione di tali strutture in qualunque forma e da chiunque siano gestite.
4. Centri di vita associata, circoli, associazioni, società e gruppi sportivi sono i diretti interlocutori del Comune per ciò che attiene lo sviluppo e la gestione delle attività individuate nel primo comma.

CAPO VI

I GIOVANI E LA TUTELA DEI VALORI

ARTICOLO 23

La condizione dei giovani

1. Il diritto all'istruzione, il diritto al lavoro, la formazione professionale, le libertà garantite dall'ordinamento, le attività culturali e sportive sono gli strumenti che consentono ai giovani di formarsi e di affermare la propria personalità e le proprie capacità nella vita collettiva.
2. Il Comune opera per superare condizionamenti ed ostacoli che limitano, di fatto, il diritto dei giovani ad affermarsi. In particolare:
 - a) attua, per quanto di competenza, e sollecita negli altri soggetti pubblici e privati la massima trasparenza nelle procedure selettive per l'inserimento nel mondo del lavoro subordinato, in modo che questo avvenga sulla base del merito e dello stato di necessità. Assume iniziative per rendere di pubblico dominio le opportunità di lavoro;

- b) in collaborazione con la scuola, associazioni ed istituzioni, promuove e favorisce scambi culturali e di co-noscenze con giovani di altri territori in ambiti nazionali e internazionali;
 - c) promuove iniziative per diffondere la conoscenza della Costituzione italiana, dei valori e degli istituti della democrazia, dei diritti e dei doveri della persona nella società;
 - d) mette a loro disposizione spazi e strutture, appositamente dedicati, quando possono rappresentare un'ulteriore opportunità di espressione individuale e collettiva.
3. Il Comune raccoglie il contributo dei giovani per il migliore funzionamento del sistema democratico rappresentativo e per l'adeguamento delle regole della convivenza civile ai nuovi valori emergenti.
 4. Affida ai giovani il compito di perpetuare e rinnovare i valori ed i principi posti a base dello statuto.

ARTICOLO 24

L'impegno contro la disgregazione

1. Nella sua funzione di primo rappresentante della Comunità, il Comune opera per contrastare i fenomeni e le tendenze che, secondo l'esperienza storica e la valutazione comune, portano alla disgregazione dei valori e delle regole della convivenza civile.
2. Si oppone alla diffusione delle tossicodipendenze, rifiuta e denuncia la strumentalizzazione dei bisogni e la prevaricazione sui soggetti più deboli, combatte quei fenomeni che, in qualsiasi forma, si avvalgono dell'intimidazione e della paura per proteggere comportamenti criminosi.
3. Si oppone alla corruzione sotto qualsiasi forma si manifesti.
4. Condanna l'uso della violenza per l'affermazione delle idee. Favorisce la dialettica fra le diverse idealità e concezioni e tutela i diritti delle minoranze.

CAPO VII

GLI ELEMENTI DISTINTIVI DEL COMUNE

ARTICOLO 25

Limiti territoriali. Emigrazione. Gemellaggi

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio comunale definiscono l'ambito entro cui il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai cittadini che risiedono ed operano fuori dal territorio attraverso iniziative tese a mantenere il senso della Comunità, tutelare i loro interessi generali nel territorio d'origine, assisterli nelle loro esigenze nella Comunità in cui risiedono, consentire loro di esprimersi attraverso il voto nei referendum comunali.
3. Il Consiglio Comunale può attuare particolari intese con altre Comunità allo scopo di intrattenere rapporti culturali o realizzare scambi di conoscenze nello spirito della collaborazione e come contributo al progredire della convivenza fra i popoli.

ARTICOLO 26

Le peculiarita' del territorio

1. I documenti ed i reperti archeologici che stabiliscono Trevi pagus umbro, poi municipio romano, gastaldato longobardo, libero comune operante in un territorio dai caratteristici elementi solennizzati dal fiume Clitunno e dalla Via Consolare Flaminia; la campagna nei suoi aspetti ambientali e produttivi; la vasta fascia collinare coperta da ulivi, importante fattore paesaggistico ed economico; le caratteristiche del centro storico, scandite da imponenti tratti delle mura urbane d'epoca romana, e di alcuni centri frazionali; l'ambiente naturale incontaminato dei colli e delle montagne, rappresentano alcuni elementi che definiscono la storia e la cultura del territorio e della Comunita' di Trevi.
2. Il Comune tutela e valorizza tali elementi come tratti della sua identita' locale, il suo contributo ai valori di civilta' della gente umbra, il patrimonio della Comunita' da trasmettere alle generazioni future.

ARTICOLO 27

La citta' ed i segni distintivi

1. Trevi si fregia del titolo di "Citta'" nel quale venne reintegrata in perpetuo da papa Pio VI con la bolla "Apostolicae Sedis" del 28 Settembre 1784.
2. Il Consiglio Comunale puo' conferire particolari ri-conoscimenti, quali la cittadinanza onoraria, a singole personalita' che si siano distinte per speciali contributi alla vita della Comunita' o per particolari meriti culturali, scientifici, di lavoro o di solidarieta' umana e civile.
3. Lo stemma di Trevi, di origine medioevale, reca una torre merlata alla guelfa, a tre palchi, finestrata, aperta.
4. Il gonfalone comunale, pure di antica origine, si presenta bipartito dall'alto nei colori rosso e verde, fran-giato, con al centro l'arme della citta' con corona turrata sovrastante la scritta "Comune di Trevi".
5. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone.
6. La sede del Comune e' posta nell'antico Palazzo Municipale, in Trevi Capoluogo. Con atto del Consiglio Comunale la sede puo' essere trasferita e possono essere aperte sedi decentrate per specifiche funzioni o uffici.

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 28

Gli organi del Comune

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale ed il Sindaco.
2. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi. L'esercizio di tali funzioni deve tendere a realizzare un governo efficace ed efficiente della Comunita'.

ARTICOLO 29

Riparto delle competenze

1. In applicazione dei principi della certezza della responsabilita' operativa e funzionale del personale nella struttura comunale e della distinzione fra i poteri degli organi elettivi e le funzioni di gestione riservate al Segretario Comunale ed ai responsabili di servizio, il Comune attua le seguenti disposizioni:
 - a) nel regolamento del Consiglio Comunale sono individuati gli atti che, in osservanza della legge e dell'ordinamento comunale, costituiscono espressione dell'attivita' di indirizzo e controllo riservata al Consiglio stesso;
 - b) nel regolamento per il personale e l'organizzazione degli uffici e servizi comunali sono individuate le competenze riservate al Segretario ed ai responsabili di servizio in quanto responsabilita' gestionali per attuare scelte e obiettivi fissati dagli organi elettivi. In via generale si osserva il principio per cui restano attribuite alla struttura le funzioni esecutive non assegnate espressamente agli organi elettivi;
 - c) il documento programmatico relativo agli indirizzi generali di governo indica le funzioni relative a settori omogenei dell'attivita' del Comune assegnate ad ogni Assessore. Funzioni relative a progetti integrati o a materie particolarmente complesse possono essere assegnate a piu' Assessori congiuntamente, salvo ad individuare chi, fra essi, svolge il compito di coordinamento;
 - d) il Sindaco puo' delegare agli Assessori proprie competenze, comprese quelle di sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti, organicamente connesse alle funzioni loro assegnate;
 - e) le funzioni attribuite al Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere oggetto di delega se ed in quanto e' previsto dalla legge;
 - f) l'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, riservati al Sindaco dalla legge, puo' essere delegata soltanto a chi lo sostituisce validamente in tutte le sue funzioni.

ARTICOLO 30

Esercizio della delega

1. Entro i limiti fissati dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, la delega del Sindaco per l'esercizio di proprie competenze puo' essere conferita in via generale o speciale. Il conferimento della delega comporta, fino alla sua revoca, il trasferimento della

competenza al soggetto delegato. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.

ARTICOLO 31

Conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza, sia reali che virtuali, sorti fra i responsabili dei servizi sono decisi con provvedimento del Segretario Comunale. Se il conflitto riguarda anche il Segretario, esso è risolto dal Sindaco.
2. Spetta al Consiglio Comunale, anche avvalendosi di apposita commissione, decidere sui conflitti di competenza fra gli organi elettivi e organismi o soggetti della struttura comunale ovvero fra gli organi elettivi e organismi o soggetti esterni al Comune ma da esso dipendenti o controllati.
3. Spetta al Sindaco risolvere i conflitti sorti fra Assessori per le funzioni ad essi attribuite.
4. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre i termini del conflitto all'organo competente a decidere, il quale assumerà le proprie determinazioni seguendo il procedimento stabilito dal regolamento.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 32

Competenze generali

1. Il Consiglio Comunale esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità'.
2. È organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed esercita le sue attribuzioni su tutta l'attività' del Comune, nelle forme e nei modi fissati dalla legge e dai regolamenti.
3. La potestà' regolamentare del Comune è riservata al Consiglio.
4. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri ed il loro stato giuridico, i casi di scioglimento e sospensione, così' come i casi di rimozione e sospensione dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge.
5. Il suo funzionamento interno, in tutti gli aspetti, è disciplinato da apposito regolamento.

ARTICOLO 33

Prima seduta del Consiglio appena eletto

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio tiene la prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco. Essa è riservata alla comunicazione relativa ai componenti della Giunta Comunale ed alla discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

2. Il Sindaco e' tenuto a convocare il Consiglio quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri assegnati; la seduta deve tenersi entro 20 giorni dalla data certa della richiesta sottoscritta dai consiglieri. Nell'ordine del giorno sono inserite le questioni indicate dai promotori.

ARTICOLO 34

Validita' delle sedute. Votazioni

1. In prima convocazione la seduta del Consiglio e' valida se interviene almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati. La presenza degli Assessori non Consiglieri non e' computata ai fini della validita' della seduta. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui e' richiesta una maggioranza diversa.
2. Per la validita' della seduta in seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, e' sufficiente la presenza di almeno quattro Consiglieri.
3. Le votazioni sono palesi ed hanno luogo per alzata di mano. Il regolamento stabilisce i casi in cui la votazione avviene a scrutinio segreto.
4. Per determinare la maggioranza dei votanti non si computano coloro che si astengono. Nella votazione segreta le schede bianche non costituiscono astensione.
5. Gli Assessori non Consiglieri non hanno diritto di voto.
6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ARTICOLO 35

Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'approvazione degli indirizzi generali di governo.
2. Le Commissioni hanno funzioni istruttorie e referenti su tutti i provvedimenti di competenza dell'organo. Attuando i poteri di controllo del Consiglio, le Commissioni, nell'ambito delle competenze proprie, vigilano sull'attivita' amministrativa del Comune, degli uffici e dei servizi nonche' sull'attivita' delle istituzioni di cui il Comune fa parte o da esso dipendenti o controllate.
3. Le Commissioni riferiscono periodicamente al Consiglio sulla loro attivita'.
4. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la composizione, il numero, l'organizzazione delle Commissioni e le modalita' per l'espletamento delle loro funzioni. Il numero delle Commissioni permanenti non puo' essere superiore a quattro.
5. Il Presidente di ciascuna Commissione e' eletto al suo interno con le modalita' fissate dal regolamento.
6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, cosi' come gli atti di competenza, salvo che il regolamento non disponga diversamente.

ARTICOLO 36

Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale puo' nominare, nel proprio seno, Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, piani e progetti ovvero per indagini su materie o affari di particolare e rilevante interesse. Nel provvedimento che istituisce la Commissione viene stabilita la sua composizione, l'oggetto dell'incarico, il termine entro cui deve riferire al Consiglio e viene individuato il Coordinatore.

2. Composizione, funzionamento e competenze delle Commissioni speciali sono disciplinate, in via generale, dal regolamento del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 37

Gruppi Consiliari. Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella stessa lista formano un Gruppo Consiliare. Se in una lista è stato eletto un solo Consigliere a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative del Gruppo.
2. Ciascun Gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo-gruppo entro il giorno precedente la prima seduta del Consiglio appena eletto. In tutti i casi in cui non è ufficialmente individuato, si considera Capogruppo il Consigliere del Gruppo più anziano d'età.
3. Per la loro attività i Gruppi Consiliari si avvalgono della Segreteria generale e dispongono di locali e servizi.
4. La Conferenza dei Capigruppo è costituita dai Presidenti dei Gruppi e dal Sindaco che la presiede. Ha funzioni esclusivamente organizzative dei lavori del Consiglio Comunale e consultive su iniziativa del Sindaco.
5. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di costituzione e le prerogative dei Gruppi Consiliari nonché le competenze della Conferenza dei Capigruppo.

ARTICOLO 38

Nomine di competenza del Consiglio Comunale

Potere di indirizzo

1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina di propri rappresentanti in seno ad enti, aziende ed istituzioni di cui il Comune fa parte, o da esso dipendenti o controllate, nei casi in cui è espressamente riservata al Consiglio stesso dalla legge.
2. Adotta gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune in seno ad enti, aziende ed istituzioni.

ARTICOLO 39

Prerogative e doveri dei consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta la Comunità senza vincolo di mandato e con piena libertà e responsabilità di opinione e di voto. Nei limiti stabiliti dalla legge, non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni. Assume la responsabilità legata all'espressione del voto. È esente dalle responsabilità connesse ad un atto o provvedimento dell'organo di cui fa parte se ha espresso voto contrario o se ha chiesto espressamente che la sua diversa posizione sia inserita nel verbale.
2. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina il diritto dei Consiglieri di:
 - a) esercitare l'iniziativa su ogni atto di competenza del Consiglio;
 - b) formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - c) ottenere dagli uffici del Comune, senza limiti o eccezioni, copie di atti, di documenti ed informazioni utili all'espletamento delle sue funzioni.
3. I Consiglieri hanno il dovere di:
 - a) mantenere il segreto d'ufficio sugli atti o affari di cui vengono a conoscenza, nei casi previsti dalla legge;

- b) partecipare alle sedute del Consiglio, delle Commissioni e degli organismi di cui fanno parte;c) osservare con la massima fedelta' le disposizioni di legge tendenti a dichiarare pubblicamente la situazione patrimoniale dei cittadini che svolgono funzioni pubbliche.
4. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale e' dichiarato decaduto. La decadenza e' pronunciata d'ufficio dal Consiglio con le modalita' stabilite nel regolamento.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 40

Composizione

1. La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, eda quattro Assessori.
2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a due, cittadini non consiglieri comunali che siano in possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di consigliere.

ARTICOLO 41

Nomina

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, compreso un vicesindaco, e ne da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Chi ha ricoperto la carica di assessore in due mandati consecutivi non puo' essere nominato assessore nel mandato successivo.
3. Il Sindaco puo' revocare uno o piu' assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla decisione.

ARTICOLO 42

Competenze generali

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, nell'attuazione degli indirizzi generali di governo nonche' nell'attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale attraverso gli atti fondamentali.
2. Esercita attivita' di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
3. Riferisce sulla propria attivita' al Consiglio Comunale, con apposita relazione, in sede di approvazione del conto consuntivo. Costituiscono parti specifiche della relazione le valutazioni sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, se adottato, e del programma delle opere pubbliche nonche' le indicazioni relative al piano dei servizi comunali.
4. Alla Giunta sono riservati tutti gli atti che, per disposizione di legge o dello statuto, non siano riservati alla competenza di altri organi o soggetti.

ARTICOLO 43

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Nell'ambito della delega conferita dal Sindaco gli assessori vigilano sull'andamento dei servizi, impartiscono direttive agli uffici, formulano proposte per l'attuazione dei programmi.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti e provvedimenti relativi alle loro specifiche funzioni.
4. Negli affari delegati l'assessore adotta atti e provvedimenti a contenuto discrezionale e con rilevanza esterna sui quali sia stato espresso il parere favorevole di legittimità del responsabile del servizio competente o del Segretario Comunale.
5. L'assessore non consigliere esercita le sue funzioni con tutte le prerogative, diritti e responsabilità proprie della carica. Partecipa alle sedute della Giunta con diritto di voto. Può essere destinatario di deleghe. Partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con le stesse prerogative e doveri di ogni altro assessore o consigliere, escluso il diritto di voto.

ARTICOLO 44

Disposizioni generali

1. Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Gli atti sono assunti validamente con il voto della maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti prevale la proposta per cui ha votato il Sindaco.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco al quale spetta la composizione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di assenza o impedimento del Sindaco è presieduta dal Vice Sindaco.
3. Le sedute non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.

CAPO IV

IL SINDACO

ARTICOLO 45

Competenze

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune e lo rappresenta legalmente.
2. Il Sindaco è garante dell'attuazione delle disposizioni e dei principi dello statuto e dell'osservanza dei regolamenti.
3. Quale capo dell'amministrazione comunale sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici ed alla esecuzione degli atti. Provvede a dare impulso ed a coordinare l'attività degli altri organi comunali.
4. Presiede il Consiglio Comunale ed è garante dell'applicazione degli indirizzi e delle decisioni da esso espresse. Ne dirige i lavori tutelando l'effettivo esercizio delle funzioni dei consiglieri.
5. Presiede la Giunta e ne assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli assessori attraverso direttive.
6. Il Sindaco inoltre:
 - a) rappresenta l'Amministrazione comunale negli organi dei Consorzi a cui partecipa il Comune;
 - b) promuove la conclusione di accordi di programma con altri enti e soggetti istituzionali e ne cura l'attuazione;
 - c) rappresenta il Comune nelle iniziative e nei progetti rilevanti in ambito sovracomunale;
 - d) nell'ambito della disciplina regionale coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e l'apertura al pubblico degli uffici periferici di pubbliche amministrazioni; l'azione del Sindaco si basa sugli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con apposito atto che dispone gli interventi più idonei al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali dei cittadini utenti;

- e) impartisce direttive al Segretario Comunale e promuove l'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'efficienza e l'efficacia nell'opera di uffici e servizi comunali;
 - f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
 - g) ha la facoltà di sospendere atti emessi dagli assessori per sottoporli all'esame della Giunta.
7. Il Sindaco o chi lo sostituisce legalmente esercita le funzioni di ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge. Sovrintende all'espletamento delle funzioni dello Stato, della Regione o della Provincia attribuite o delegate al Comune.
 8. Il segno distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, recante lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ARTICOLO 46

Potere di ordinanza

1. Il Sindaco, in quanto capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte di chiunque o di soggetti determinati, di norme di legge e di regolamento o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari situazioni sopraggiunte.
2. In quanto Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli per l'ordine pubblico e l'incolumità dei cittadini.
3. I provvedimenti previsti nei commi precedenti, debbono essere motivati, limitati al tempo in cui permane la necessità e devono rispettare i principi dell'ordinamento giuridico ed osservare le norme che regolano i procedimenti amministrativi.
4. I provvedimenti emessi in forza del potere di ordinanza sono pubblicati all'albo pretorio per almeno dieci giorni. Se rivolti a soggetti determinati, devono essere tempestivamente notificati ai destinatari.
5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco colui che lo sostituisce validamente assume le funzioni proprie del potere d'ordinanza.

TITOLO III

GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

CAPO I

NOZIONE E PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 47

Nozione di consultazione e di partecipazione

1. La consultazione consente agli organi del Comune di conoscere ed acquisire l'orientamento e le proposte dei cittadini nella fase di formazione delle decisioni, anche su questioni di carattere settoriale. È attuata a discrezione e su iniziativa degli organi elettivi.
2. La partecipazione è il concorso diretto dei cittadini all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi del Comune. Assicura ai cittadini, singoli o associati, le condizioni per intervenire e contribuire alla formazione delle decisioni sui temi di interesse generale ovvero per tutelare situazioni giuridiche oggettive ed interessi diffusi nella Comunità. È attuata nelle forme disciplinate nei capi III e IV.
3. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione e della consultazione e ne garantisce l'effettivo esercizio.
4. Il regolamento per il procedimento e la partecipazione stabilisce casi, modalità e procedure per attuare gli istituti e le disposizioni definite in questo titolo.

ARTICOLO 48

Le libere forme di associazione

1. Il Comune valorizza le libere forme di organizzazione dei cittadini come affermazione del dettato costituzionale e come strumento per fare della tutela dei diritti il primo riferimento degli istituti della democrazia.
2. Per favorire un proficuo e continuativo rapporto delle associazioni con i propri organi elettivi, istituisce un apposito Albo comunale delle forme associative e ne disciplina il funzionamento e le forme di consultazione col regolamento.
3. Costituiscono condizioni per l'iscrizione nell'Albo:
 - a) aver svolto l'attività fondamentale dell'associazione da almeno tre anni;
 - b) accettare, negli atti costitutivi, il principio della maggioranza nelle decisioni interne;
 - c) rappresentare o tutelare interessi generali o diffusi.

CAPO II

ISTITUTI PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

ARTICOLO 49

Conferenza di approfondimento

1. La conferenza è luogo e momento pubblico di confronto per consentire approfondimenti tematici, studi e ricerche sopra progetti, scelte o indirizzi relativi a materie o aspetti specifici dell'attività del Comune.
2. Nella conferenza viene ricercato il confronto ed il contributo di idee e proposte da parte di soggetti particolarmente qualificati per conoscenza tecnica o scientifica, esperienza, rappresentatività.
3. La conferenza è indetta dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta.

ARTICOLO 50

Assemblee di consultazione. Contatti individuali

1. L'assemblea di consultazione è normalmente indetta per questioni che riguardano aspetti settoriali dell'attività del Comune o che interessano un quartiere o una frazione.
2. Quando per lo stesso argomento vengono indette assemblee su tutto il territorio comunale, la sintesi delle indicazioni e delle proposte emerse deve risultare da un verbale sottoscritto da chi le ha presiedute che viene trasmesso all'organo competente a decidere su quell'argomento. Il Sindaco provvede a rendere pubblico il verbale e le valutazioni o decisioni conclusive dell'organo.
3. La consultazione può essere effettuata mediante mezzi di contatto col singolo cittadino, ponendo quesiti chiari e semplici, al fine di conoscere opinioni e proposte. Il Segretario Comunale, o suo delegato, provvede allo scrutinio delle risposte pervenute. Il Sindaco provvede a dare pubblico avviso ai cittadini dell'esito della consultazione.

ARTICOLO 51

Audizioni

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta dispongono audizioni di singoli cittadini o di soggetti espressione delle attività produttive, del lavoro, della cultura che possono contribuire a formare le decisioni con la loro esperienza e competenza professionale.

ARTICOLO 52

Comitati di utenti e di gestione

1. Il Comune può istituire Comitati di utenti, composti da una rappresentanza di cittadini che fruiscono di un determinato servizio a domanda individuale, con il compito di formulare proposte per il suo buon funzionamento. Quando l'organismo concorre alla gestione del servizio mediante l'espressione di pareri obbligatori non vincolanti, si costituisce in Comitato di gestione.
2. Il regolamento disciplina in via generale il funzionamento e le prerogative dei Comitati. L'atto del Consiglio Comunale che istituisce il Comitato ne regola il funzionamento in rapporto alla natura del servizio.

CAPO III

ISTITUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ARTICOLO 53

Carte dei diritti

1. Il Consiglio Comunale può recepire carte dei diritti elaborate autonomamente da gruppi, associazioni o categorie di cittadini, anche se non riguardano questioni di competenza comunale.
2. L'approvazione del Consiglio impegna il Comune a seguire impostazioni, principi e finalità della carta nell'ambito dei principi e dei diritti riconosciuti nello statuto.

ARTICOLO 54

Assemblea di partecipazione

1. È istituita l'assemblea di partecipazione, strumento a disposizione dei cittadini per contribuire alla formazione di atti fondamentali o di indirizzo ovvero per sottoporre agli organi elettivi proposte su temi rilevanti per l'intera Comunità.
2. Gli atti su cui deve essere attivata la procedura della partecipazione sono elencati nel regolamento.
3. La convocazione dell'assemblea deve essere richiesta con petizione sottoscritta da almeno 50 cittadini residenti nel territorio comunale.
4. Il regolamento disciplina termini e modalità per l'esercizio del diritto alla partecipazione, basandosi sulle seguenti disposizioni:
 - a) i cittadini debbono essere preventivamente informati, sotto la responsabilità del Sindaco, circa la volontà dell'organo comunale di adottare l'atto, nonché delle modalità per conoscerne il contenuto e per richiedere la partecipazione;
 - b) l'atto non può essere adottato se non è trascorso un congruo periodo di tempo dalla pubblicazione degli avvisi, comunque non inferiore a 15 giorni, ovvero prima dello svolgimento dell'assemblea quando è richiesta. Sono fatti salvi i casi di documentata urgenza per l'assunzione delle decisioni;

- c) l'assemblea e' convocata dal Presidente della Commissione Consiliare permanente o dal Sindaco, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della petizione ed e' presieduta da chi l'ha convocata;
- d) quando l'assemblea e' richiesta per sottoporre una proposta, questa deve essere chiaramente formulata nella petizione. Il Sindaco, sentito il parere del Segretario Comunale, decide sulla sua ammissibilita' e la trasmette all'organo competente affinche' la esamini e provveda a convocare l'assemblea entro il termine di 90 giorni. In ogni caso in cui la proposta non e' stata esaminata entro tale termine il Sindaco e' tenuto ad iscriverla all'ordine del giorno dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva. E' tenuto inoltre a convocare l'assemblea che deve svolgersi entro 15 giorni dalla seduta dell'organo;
- e) il giudizio di ammissibilita' si basa sulla legittimita' formale del contenuto della proposta rispetto alla legge ed all'ordinamento comunale. Il giudizio negativo non esclude la possibilita' di convocare comunque l'assemblea;
- f) dello svolgimento dell'assemblea, del numero dei cittadini presenti, dei voti espressi per ogni singolo argomento, delle eventuali proposte emerse e' redatto apposito verbale a cura e sotto la responsabilita' del Segretario Comunale o funzionario da lui delegato. I verbali sono consegnati al Sindaco o al Presidente della Commissione, i quali sono tenuti a darne comunicazione all'organo competente a decidere sull'atto o sulla proposta.

ARTICOLO 55

Referendum consultivo. Ammissibilita'

- 1. E' istituito il referendum consultivo per consentire ai cittadini di esprimere assenso o dissenso sul quesito referendario, affinche' gli organi del Comune competenti a decidere possano farlo essendo a conoscenza dell'orientamento prevalente nella Comunita'.
- 2. Il referendum e' proposto al Sindaco da almeno 150 cittadini residenti nel territorio comunale, i quali esprimono un Comitato promotore e definiscono il quesito referendario che deve essere semplice, chiaro ed univoco.
- 3. Possono essere sottoposti a referendum atti del Consiglio o della Giunta ovvero questioni su cui il competente organo non ha ancora deciso. Il quesito referendario deve riguardare comunque materie di esclusiva competenza comunale, con esclusione delle seguenti:
 - a) modifiche dello statuto comunale;
 - b) tributi comunali e tariffe dei servizi;
 - c) organizzazione della struttura comunale;
 - d) designazione, nomina e revoca di rappresentanti del Comune;
 - e) funzionamento degli organi elettivi;
 - f) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
- 4. Sulla legittimita' ed ammissibilita' del referendum e sulla intellegibilita' del quesito si pronuncia un Comitato di Garanti, costituito di volta in volta, formato da soggetti estranei alla struttura del Comune, agli organi comunali ed ai promotori, i quali diano garanzia di imparzialita' nel giudizio. E' eletto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati. E' composto da tre o cinque membri di cui uno, espressamente indicato dal Consiglio, assume le funzioni di Presidente.
- 5. Il referendum consultivo puo' essere deciso anche dal Consiglio Comunale, come mezzo di consultazione generale, limitatamente a questioni oggetto di atti fondamentali o di indirizzo su cui l'organo competente non si e' ancora espresso. La decisione e' assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Lo stesso atto definisce il quesito referendario sulla cui legittimita' ed ammissibilita' si pronuncia il Segretario Comunale.

ARTICOLO 56

Raccolta delle firme ed indizione del referendum

1. Si puo' procedere alla raccolta delle firme in calce al referendum proposto dai cittadini solo dopo la presa d'atto del Consiglio Comunale del pronunciamento di ammissibilita' da parte del Comitato dei Garanti.
2. Entro 10 giorni dalla data di esecutivita' della de-liberazione di presa d'atto del Consiglio, il Sindaco ne in-forma il Presidente del Comitato promotore. La raccolta delle firme deve essere completata entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione.
3. Il referendum e' indetto dal Sindaco e deve essere svolto entro 180 giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione specificata al secondo comma, quando siano state raccolte un numero di firme valide, autenticate ai sensi di legge, pari al dieci per cento degli elettori del Consiglio Comunale iscritti nelle liste al primo Gennaio dell'anno in cui e' stata presentata la proposta. La validita' delle firme e' accertata con le modalita' stabilite nel regolamento.
4. Per il referendum deciso dal Consiglio Comunale non si da' luogo alla raccolta delle firme. Esso e' indetto dal Sindaco e deve essere svolto entro 180 giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione del Consiglio che prende atto del pronunciamento di legittimita' ed ammissibilita' espresso dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 57

Validita' del referendum. Diritto di voto

1. Il referendum e' valido se partecipa al voto almeno il cinquanta per cento piu' uno degli elettori del Consiglio Comunale aventi diritto.
2. Nella stessa data possono essere sottoposti a votazione non piu' di 5 quesiti. Ogni scheda di votazione puo' contenere un solo quesito.
3. Possono partecipare al voto membri della Comunita', ai sensi dell'articolo 1, non elettori del Consiglio ai quali, su loro domanda e previo accertamento dei requisiti, viene rilasciato apposito certificato elettorale. Per stabilire il diritto al voto si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) per i limiti di eta' e per il godimento dei diritti civili e politici si osservano le norme di legge valide per gli elettori del Consiglio Comunale;
 - b) per i cittadini non residenti nel Comune ma residenti nel territorio della Repubblica, i requisiti minimi consistono nella proprieta' o nel godimento di un bene immobile ubicato sul territorio comunale ovvero nell'esercizio di un'attivita' imprenditoriale, commerciale, di servizio o di lavoro dipendente nell'ambito del Comune;
 - c) per i cittadini emigrati all'estero, gia' residenti nel Comune e che mantengono legami con la Comunita' di Trevi, il requisito minimo consiste nell'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero;
 - d) per gli stranieri che non hanno la cittadinanza italiana e non sono iscritti nelle liste elettorali, il requisito minimo e' la residenza nel territorio comunale da almeno tre anni;
 - e) nei casi previsti alle lettere b), c) e d) il possesso dei requisiti deve risultare alla data in cui viene proposto il referendum da parte dei cittadini, ovvero alla data di esecutivita' della deliberazione del Consiglio che approva il quesito referendario prevista nel quinto comma dell'articolo 59.
4. Le operazioni di voto si possono svolgere anche con sistemi elettronici, telematici o per corrispondenza secondo le modalita' fissate nel regolamento.
5. Il quesito referendario si intende approvato se ottiene la maggioranza dei voti validi.

ARTICOLO 58

Efficacia del referendum

1. L'organo competente a decidere sulla questione oggetto del referendum puo' non aderire al parere emerso dalla consultazione quando siano intervenuti fatti nuovi, rilevanti sul piano giuridico o amministrativo, che lo rendono impossibile o contrario agli interessi generali della Comunita'. La decisione di non aderire deve essere comunque motivata ed e' responsabilita' del Sindaco renderla di pubblico dominio.
2. Quando l'atto sottoposto a referendum non sia stato ancora eseguito o abbia una esecuzione continuata, frazionata o differita nel tempo, l'indizione del referendum sospende l'esecuzione dell'atto medesimo fino alla proclamazione del risultato.
3. Quando il referendum riguarda questioni non ancora decise, nel periodo fra l'indizione e la proclamazione del risultato non possono essere assunti atti che renderebbero vano il pronunciamento dei cittadini.
4. Costituiscono specifica deroga a quanto disposto nel secondo e terzo comma i casi in cui la sospensione degli effetti dell'atto o la sua mancata adozione determinano una violazione della legge o di diritti acquisiti ovvero un danno certo ed imminente all'ambiente, al patrimonio pubblico o alla proprieta' privata. Se per evitare la violazione o il danno debbono essere adottati uno o piu' atti, questi sono assunti dal Consiglio Comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. Il regolamento disciplina i casi in cui il referendum non ha luogo quando, pur essendo indetto, intervengono fatti nuovi o disposizioni tali da far venir meno l'utilita' o il significato del pronunciamento dei cittadini.

ARTICOLO 59

Limiti all'esercizio del referendum. Rinvio

1. Non puo' essere svolta piu' di una consultazione referendaria per anno solare.
2. Le operazioni di voto:
 - a) si svolgono nell'arco di una Domenica;
 - b) non possono svolgersi nei mesi di Gennaio, Febbraio, Luglio, Agosto, Novembre e Dicembre;
 - c) non possono svolgersi nei 180 giorni antecedenti l'indizione dei Comizi Elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale o in concomitanza con altre consultazioni elettorali.
3. Il Regolamento disciplina ogni aspetto inerente la proposta, lo svolgimento, l'accertamento del diritto di voto, le modalita' di votazione e l'efficacia del referendum consultivo.

ARTICOLO 60

Istanze, petizioni, proposte

1. Le associazioni ed i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco istanze, per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento, petizioni, per attivare l'iniziativa del Comune su questioni di interesse collettivo e proposte per avanzare ipotesi di lavoro o possibili soluzioni su aspetti specifici dell'attivita' amministrativa.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte debbono essere accolte ed esaminate secondo le procedure ed entro il termine fissato dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni. Il procedimento deve concludersi con una comunicazione scritta circa le decisioni adottate o che motivi il diniego.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

ARTICOLO 61

Partecipazione del cittadino al procedimento

1. I cittadini, singoli o associati, possono partecipare al procedimento relativo ad atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi mediante l'esercizio del diritto alla conoscenza degli atti e la possibilità di presentare memorie e documenti per fornire ulteriori elementi utili al procedimento che l'organo comunale ha l'obbligo di valutare.
2. Ad ogni istanza deve seguire un procedimento amministrativo che, anche quando è iniziato d'ufficio, deve concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso, esclusi i casi elencati nel regolamento.
3. L'organo al quale spetta di valutare l'istanza può procedere all'audizione dei soggetti interessati o coinvolti per chiarire le rispettive ragioni al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento. Deve convocarli quando sia da loro richiesto in forma scritta.

ARTICOLO 62

Diritto all'informazione

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli considerati riservati dalla legge o dichiarati tali dal Sindaco che, con provvedimento motivato a tutela del diritto alla riservatezza di persone, di gruppi o di imprese, ne vieta temporaneamente la diffusione.
2. È garantito ai cittadini l'accesso ai documenti, agli atti ed alle informazioni in possesso del Comune, anche quando si riferiscono ad istituzioni di cui il Comune fa parte o ad organismi da esso dipendenti o controllati.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame o di estrazione di copia degli atti, previo il rimborso del solo costo di produzione e salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. L'esame dei documenti presso il Comune è gratuito.
4. Con cadenza almeno semestrale il Comune rende pubblici gli elenchi delle ditte con le quali ha contratto rapporti di lavoro o di fornitura.
5. Al di fuori del contenuto degli atti, i cittadini hanno diritto di conoscere gli orientamenti e gli intendimenti degli organi del Comune rispetto a questioni di largo interesse pubblico.

ARTICOLO 63

Rinvio al regolamento

1. Il regolamento per il procedimento e la partecipazione, in conformità alla legge, disciplina modalità, procedure e termini per l'attuazione delle disposizioni contenute in questo capo. Esso si ispira al principio di consentire ai cittadini la più agevole, rapida e completa informazione e l'efficace esercizio dei diritti stabiliti dalla legge e dallo statuto. In particolare determina:
 - a) per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui deve concludersi, comunque non superiore a 90 giorni;
 - b) i modi per rendere certa l'individuazione del responsabile del procedimento;
 - c) la procedura per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti e di rilascio di copia di atti;

- d) i modi e gli strumenti per garantire ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti, delle procedure e sull'ordine seguito nell'espletamento delle pratiche;
- e) la procedura per la convocazione o l'audizione delle parti interessate o coinvolte nel procedimento;
- f) gli strumenti coi quali il Comune rende pubblici i propri intendimenti, atti e provvedimenti;
- g) i casi in cui gli atti sono da considerare tempora-neamente riservati e la durata del divieto di diffusione.

CAPO V

L'AZIONE POPOLARE

ARTICOLO 64

L'azione sostitutiva

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, innanzi alle giurisdizioni amministrative, quando l'organo competente non si attiva per la difesa di un interesse legittimo dell'ente.
2. La Giunta Comunale, avuta notizia dell'azione intra-presa dal cittadino, e' tenuta a verificare, entro i termini di legge, se sussistono ragioni e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente. Ove decida positivamente adotta gli atti necessari e ne da notizia a chi ha promosso l'azione. Nel caso contrario la decisione di astenersi dall'intraprendere l'azione deve risultare da un proprio atto motivato.

CAPO VI

IL DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 65

Istituzione

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico Comunale che concorre a garantire l'imparzialita' ed il buon andamento dell'attivita' amministrativa. Nell'esercizio delle sue funzioni agisce in piena liberta' ed indipendenza e non e' assoggettabile a controllo gerarchico o funzionale, con la sola eccezione dell'apertura del procedimento di revoca.
2. Il regolamento per il procedimento e la partecipazione disciplina, in termini applicativi, l'elezione, i rapporti con gli organi e con gli uffici, l'espletamento delle funzioni, la decadenza e la revoca del Difensore Civico.

ARTICOLO 66

Elezione. Durata dell'incarico

1. Ciascun Consigliere, la Giunta Comunale, le Associazioni iscritte nell'Albo ed ogni cittadino possono avanzare al Sindaco proposte di persone eleggibili all'ufficio di Difensore Civico. La proposta deve dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
2. Il Consiglio Comunale elegge il Difensore Civico in due distinte sedute pubbliche, a scrutinio segreto. Nella prima seduta, con la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati, approva una lista di cinque candidati. Questi si costituiscono in collegio e comunicano al Sindaco chi, fra essi, e' proposto per l'elezione. Nella seconda seduta, da tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dopo la prima, il Consiglio elegge il Difensore Civico a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se nelle prime tre votazioni non viene raggiunto il quorum richiesto, l'elezione avviene, nella stessa seduta, a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Se la proposta avanzata dal collegio e' unanime

essa costituisce designazione vincolante per il Consiglio. Comunque il Difensore Civico deve essere eletto fra i candi-dati elencati nella lista approvata. Nella deliberazione che sancisce l'elezione devono essere indicate le eventuali cau-se di incompatibilita' accertate a carico dell'eletto.

3. L' elezione del Difensore Civico deve avvenire almeno 40 giorni prima della naturale scadenza del mandato del Difensore in carica. Qualora tale scadenza cada nel periodo in cui il Consiglio Comunale e' sciolto, l'elezione deve av-venire entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio appena eletto. Quando, per qualunque ragione, il Difensore venga a cessare dall'ufficio prima della naturale scadenza, l'ele-zione deve avvenire entro i 30 giorni successivi. In ogni caso in cui il Difensore Civico non e' insediato nell'uffi-cio, le funzioni sono svolte, con pienezza di poteri, dal Difensore in carica in regime di proroga, ad eccezione del caso che sia in corso il procedimento di revoca.
4. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e puo' essere rieletto una sola volta, salvo quanto disposto al comma successivo, con le stesse modalita' fissate in questo articolo. Qualora, nel termine indicato al terzo comma, pri-mo periodo, venga approvata dal Consiglio una risoluzione che giudica positivamente l'operato del Difensore in carica, questo puo' essere rieletto nella seduta successiva a mag-gioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. La risolu-zione deve essere approvata con la stessa maggioranza.
5. Successivamente alla prima elezione o rielezione, la stessa persona puo' ricoprire l'incarico di Difensore Civico a condizione che siano trascorsi almeno sette anni dal termine dell'ultimo incarico.

ARTICOLO 67

Requisiti per l'eleggibilita'. Incompatibilita'

1. Puo' essere eletto Difensore Civico colui che:

- a) sia in possesso dei requisiti di eleggibilita' e di compatibilita' richiesti per l'elezione a Consigliere Comunale;
- b) abbia una eta' compresa fra i 35 ed i 70 anni;
- c) abbia un'adeguata competenza giuridica e amministrativa e dia garanzie di obiettivita' e serenita' di giudizio;
- d) abbia avuto la residenza sul territorio comunale ne-gli ultimi 3 anni;
- e) non sia stato candidato in una lista per l'elezione del Consiglio Comunale in carica.

2. Sono motivi di incompatibilita' con l'incarico di Difensore Civico:

- a) ricoprire una carica elettiva pubblica, di primo o secondo grado;
- b) candidarsi in una lista per l'elezione del Consiglio Comunale;
- c) intrattenere rapporti professionali, di lavoro o commerciali con il Comune.

3. Il Difensore Civico ha l'obbligo di residenza sul territorio comunale per tutto il periodo di insediamento nell'ufficio.

ARTICOLO 68

Funzioni e prerogative

1. Il Difensore Civico agisce su domanda di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio. Puo' intervenire presso il Comune, le istituzioni di cui fa parte o gli organismi o societa' da esso dipendenti o controllati per accertare che i procedimenti amministrativi si svolgano regolarmente e che gli atti ed i provvedimenti vengano emanati tempestivamente e correttamente.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni ha il diritto di ottenere dal Comune e dagli altri soggetti individuati nel comma precedente, copia di atti, documenti nonche' informazioni connesse alle questioni sottoposte alla sua attenzione. Non puo' essergli opposto il diniego

- o il segreto d'ufficio. Segnala al Segretario Comunale ogni fatto o comportamento che costituisce impedimento o intralcio oggettivo all'esercizio delle sue funzioni.
3. Rileva eventuali irregolarità, disfunzioni o ritardi in relazione al caso trattato. Può convocare o rivolgersi al responsabile del servizio, anche verbalmente, per verificare lo stato della pratica e porre una scadenza per ottenere quanto richiesto, ovvero può ricercare con lui le soluzioni più idonee in relazione al caso concreto.
 4. Il Difensore Civico, inoltre, può:
 - a) sottoporre al Sindaco situazioni che richiedono l'intervento del Comune o di altra istituzione, ovvero una più sollecita trattazione da parte dell'ufficio pubblico preposto;
 - b) presentare memorie e note agli organi comunali anche per proporre soluzioni tecniche volte a semplificare o rendere più efficiente il singolo procedimento;
 - c) segnalare al Segretario comunale ed al Sindaco, in relazione al singolo procedimento e sulla base di dati di fatto riscontrabili, situazioni di abuso, disfunzione o grave negligenza ascrivibili ad un dipendente comunale personalmente individuato.
 5. Entro il 30 Settembre, il Difensore Civico invia una propria relazione al Consiglio Comunale circa l'attività svolta nel corso dell'anno, con la quale segnala le disfunzioni rilevate e formula le proprie osservazioni e proposte. Costituisce allegato alla relazione l'elenco anonimo dei casi trattati. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta i provvedimenti di competenza.
 6. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista le prerogative ed i doveri di Pubblico Ufficiale ai sensi di legge. Prima di assumere l'incarico presta giuramento nelle mani del Sindaco, di fronte al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 69

Decadenza e revoca

1. Il Sindaco contesta le eventuali cause di incompatibilità al Difensore civico entro 5 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che sancisce la sua elezione. Qualora il Difensore non provveda a rimuoverle entro 20 giorni dalla data di notifica della contestazione, decade dall'incarico. Non può prestare giuramento ed essere insediato nell'ufficio finché perdura l'incompatibilità.
2. Il caso di incompatibilità sopravvenuta è accertato dal Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva al giorno in cui il Sindaco ne ha avuto notizia. Si applica la procedura stabilita nel primo comma. I 5 giorni decorrono dalla data di esecutività della deliberazione che ha accertato l'incompatibilità. Il Difensore non può svolgere le sue funzioni finché perdura l'incompatibilità accertata.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo ufficio per gravi inadempienze o gravi motivi che ostano oggettivamente all'esercizio delle sue funzioni. La revoca è dichiarata dal Consiglio Comunale, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

ARTICOLO 70

Indennità e mezzi

1. Al Difensore Civico spetta un'indennità di funzione stabilita dal Consiglio Comunale, non superiore a quella riconosciuta al Sindaco dalla legge.
2. La Giunta Comunale, sentito il parere del Difensore Civico, provvede per la sede del suo ufficio e per l'eventuale dotazione di personale da individuare nell'organico comunale. Il personale assegnato dipende direttamente dal Difensore Civico ed a lui risponde del proprio operato.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 71

Principi e criteri direttivi

1. Gli uffici ed i servizi comunali concorrono a realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa secondo linee d'indirizzo operativo definite dagli organi elettivi con il concorso del Segretario Comunale e del personale dipendente.
2. Il personale rappresenta la risorsa fondamentale del Comune ed il primo strumento posto al servizio dei cittadini.
3. Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione interna i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità. Riconosce che i poteri di scelta, di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi coordinati dal Segretario Comunale. Il Segretario adotta gli atti di natura esecutiva, anche di rilevanza esterna, che non siano espressamente riservati agli organi elettivi.
4. Stimola ed accresce la professionalità e la competenza dei dipendenti anche attraverso corsi professionali di aggiornamento e qualificazione riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
5. Riconosce la funzione del sindacato dei lavoratori dipendenti e promuove consultazioni con le organizzazioni che hanno titolo a partecipare alla contrattazione decentrata, sulle scelte fondamentali relative all'organizzazione dell'ente.

ARTICOLO 72

Ordinamento di uffici e servizi. Regolamento

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di aderire costantemente all'indirizzo politico e amministrativo espresso dal Consiglio Comunale ed alle linee operative fissate dalla Giunta.
2. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e del personale, nel rispetto della normativa del contratto di lavoro:
 - a) fissa i criteri organizzativi mantenendosi nell'ambito di quanto disposto in questo Titolo e dei principi generali posti a base dello statuto;
 - b) attua il principio dell'individuazione dei centri di imputazione per rendere certa l'attribuzione di funzioni e responsabilità al soggetto che deve risponderne;
 - c) definisce l'articolazione della struttura individuando unità organizzative di diversa entità e complessità in funzione delle competenze loro assegnate. Ad ogni unità è preposto un responsabile;
 - d) determina l'organigramma del personale e le relative dotazioni;
 - e) individua l'ufficio o l'organismo preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro ed allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche, il quale formula proposte per elevare la qualità dei servizi e ridurre le aree di inefficienza ed i costi di gestione;
 - f) disciplina la conferenza dei responsabili degli uffici e dei servizi sotto la direzione del Segretario Comunale;
 - g) stabilisce le dotazioni minime cui ha diritto il personale per quanto attiene a divise, arredi, attrezzature e condizioni di lavoro.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale nonché il loro rapporto con l'ente, restano disciplinati dalla legge.
4. Uno specifico regolamento stabilisce le modalità di espletamento di concorsi per la copertura di posti di lavoro dipendente nel Comune.

ARTICOLO 73

La funzione di responsabile di servizio

1. Nella struttura del Comune e' individuato come responsabile di servizio il soggetto cui l'organo competente ha demandato l'utilizzazione di risorse, sia finanziarie che di unita' di personale, e che ha la responsabilita' di produrre un risultato sul piano amministrativo, tecnico - operativo o contabile. L'individuazione del responsabile puo' prescindere dalla qualifica in quanto dipende dalla collocazione del dipendente nell'organizzazione della struttura e dai compiti che gli sono affidati e dei quali e' tenuto a rispondere.
2. La funzione di responsabile di servizio comporta un elevato grado di autonomia operativa e la possibilita' di emanare direttive, ordini di servizio, atti e provvedimenti esecutivi relativi all'unita' organizzativa cui il soggetto e' preposto, nonche' le responsabilita' della sua conduzione e dell'esercizio dei poteri di controllo, di iniziativa e di impulso riconducibili alla funzione di direzione.
3. I responsabili di servizio sono preposti alle unita' organizzative individuate nel regolamento.
4. La copertura dei posti di responsabili di servizio o di responsabile di ufficio di alta specializzazione puo' avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato; restano fermi i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

ARTICOLO 74

Le funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale e' titolare della funzione di alta direzione della struttura operativa comunale. Sovrain-tende all'esercizio delle competenze dei responsabili di servizio, ne coordina l'attivit  ed assicura l'unitarieta' e l'efficienza della struttura nel perseguimento degli indirizzi e direttive espressi dagli organi elettivi.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta e cura la redazione dei verbali anche avvalendosi di funzionari da lui designati. E' responsabile dell'istruttoria degli atti, esprime il parere sulla loro legittimita' e ne assicura l'attuazione. Esercita le altre funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti.
3. Emanata atti e provvedimenti, anche di rilevanza esterna, a carattere esecutivo e che non comportino l'esercizio della discrezionalita' propria degli organi elettivi e che non siano ad essi espressamente riservati. Autorizza i responsabili di servizio a firmare atti della stessa natura nell'esercizio delle loro competenze.
4. Ha potere di iniziativa sulle questioni attinenti l'organizzazione generale della struttura. Convoca e presiede la conferenza dei responsabili di uffici e servizi. Avvalendosi della loro collaborazione esamina gli aspetti organizzativi, impartisce direttive, interviene per superare inefficienze ed inerzie degli uffici, formula proposte al Sindaco.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco ed opera nell'ambito delle sue direttive.

ARTICOLO 75

Il Vice Segretario Comunale

1. E' istituito l'ufficio del Vice Segretario Comunale che esercita le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva nella direzione della Segreteria, collabora con lui nel coordinamento di uffici e servizi, lo sostituisce in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento. E' responsabile di una unita' organizzativa complessa, nell'area amministrativa, individuata dall'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. E' nominato dalla Giunta, con le modalita' fissate nel regolamento, a seguito di procedura selettiva interna riservata ai dipendenti di ruolo di livello apicale preposti ad unita' organizzative complesse.

CAPO III

DEL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

ARTICOLO 76

Verifica del funzionamento di uffici e servizi

1. Entro il 30 Marzo di ogni anno la Giunta Comunale verifica il funzionamento di uffici e servizi su relazione del Segretario ovvero, per sua disposizione, dei responsabili dei servizi.
2. La verifica riguarda il grado di efficienza delle singole unita' organizzative e della struttura nel complesso, la professionalita' degli operatori, i risultati ottenuti in rapporto a programmi e progetti, nonche' la complessiva rispondenza dell'operativita' della struttura rispetto agli indirizzi e direttive degli organi ed alle aspettative dei cittadini.
3. Il sindaco provvede a rendere pubbliche le valutazioni conclusive di tale verifica.

ARTICOLO 77

Incarichi di collaborazione

1. Per specifici obiettivi, in forza di programmi generali o atti di indirizzo approvati, il Comune puo' avvalersi di collaborazioni esterne per consulenze ad alto contenuto professionale, tramite convenzioni a termine.
2. Il regolamento disciplina i casi in cui si puo' ricorrere a tali incarichi e fissa i requisiti richiesti per potervi accedere.

ARTICOLO 78

Status di dipendente comunale. Incompatibilita'

1. Lo status di dipendente comunale e' incompatibile con ogni altra attivita' lavorativa a carattere continuativo.
2. Il regolamento disciplina i casi in cui il Comune puo' autorizzare il dipendente, in via temporanea, a prestare consulenze o attivita' che non siano incompatibili con le competenze a lui attribuite.

ARTICOLO 79

La Commissione di disciplina

1. E' istituita la Commissione di Disciplina che e' chiamata a pronunciarsi su comportamenti e responsabilita' del personale comunale nei casi e con le procedure stabilite nel regolamento che fissa anche le sanzioni disciplinari.
2. E' composta dal Sindaco o suo delegato, che la presiede, dal Segretario Comunale e da un dipendente comunale designato all'inizio di ogni anno dal personale. E' formata con atto del Consiglio Comunale entro il 30 Gennaio di ogni anno.

CAPO IV

DELLE RESPONSABILITA'

ARTICOLO 80

Responsabilita' di amministratori e dipendenti

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilita'.
2. Il tesoriere del Comune ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro e sia incaricato della gestione dei beni dell'Ente nonche' coloro che si incaricano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione, ai sensi delle norme vigenti.

ARTICOLO 81

Responsabilita' verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti che, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge o dal regolamento, cagionano ad altri per dolo o colpa grave un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Il Comune si rivale nei confronti di chi ha commesso il danno, cosi' come stabilito al primo comma, qualora abbia provveduto al risarcimento.
3. Del danno, ai sensi del primo comma, cagionato nell'esercizio di funzioni collegiali sono responsabili in solido tutti coloro che hanno partecipato all'approvazione del relativo atto, con esclusione di chi ha fatto registrare a verbale il proprio voto o parere contrario.

ARTICOLO 82

Responsabilita' per pareri espressi

1. Il Segretario Comunale, il responsabile del servizio interessato ed il ragioniere del Comune rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi sulle proposte di atti deliberativi.

TITOLO V

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I

DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO

ARTICOLO 83

Documenti contabili. Regolamento di contabilita'

1. La programmazione dell'attivita' del Comune e' correlata alle risorse finanziarie certe, disponibili o che e' possibile acquisire, proprie e trasferite dallo Stato o da altri soggetti istituzionali.
2. I documenti contabili del Comune debbono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
3. Il Consiglio comunale approva il regolamento della contabilita' generale nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che e' riservato alla legge.

ARTICOLO 84

Autonomia finanziaria. Compartecipazioni

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Consiglio determina le tasse, le tariffe ed i diritti relativi ai servizi comunali in rapporto ai costi di gestione e può prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti. Possono essere stabiliti anche criteri di contribuzione differenziata per categorie predeterminabili di utenti in rapporto al maggior grado di utilità diretta da esse conseguita.
2. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi od alla istituzione di nuovi servizi, possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie dei cittadini interessati, corrisposte una volta tanto o periodicamente. La dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino vincola il Comune per l'utilizzo di quanto corrisposto. L'organo competente determina la misura minima delle risorse da reperire, attraverso le contribuzioni volontarie, per la realizzazione dell'intervento o l'istituzione del servizio.

ARTICOLO 85

Analisi della gestione

1. I responsabili di servizio sono tenuti a verificare periodicamente l'andamento della gestione dei capitoli di bilancio di competenza dell'unità organizzativa cui sono preposti, rispetto agli atti ed agli indirizzi degli organi elettivi. L'esito di tale verifica è comunicato alla Giunta Comunale con apposita relazione.
2. La Giunta comunale, esaminate le relazioni nonché le eventuali rilevazioni da essa disposte, trasmette al Consiglio ed al Collegio dei Revisori dei conti la situazione aggiornata del bilancio con proprie valutazioni circa l'efficacia e l'efficienza nell'impiego dei mezzi finanziari e propone i provvedimenti necessari per sanare gli squilibri accertati che possono determinare situazioni deficitarie.
3. Il Consiglio Comunale svolge l'attività di controllo interno della gestione attraverso metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri previsti nel regolamento. Tale attività è rivolta al controllo dell'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, alla valutazione dei costi economici dei servizi ed alla verifica dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane. Nel complesso il Consiglio verifica i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi, analizzando gli scostamenti, la loro causa e le misure per eliminarli.

ARTICOLO 86

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è organo tecnico consultivo del Comune. Collabora col Consiglio nello svolgimento della sua funzione di controllo ai fini di una corretta ed efficace gestione economico-finanziaria delle attività del Comune. Svolge le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia.
2. È eletto dal Consiglio Comunale con le modalità e procedura stabilite dalla legge. Il regolamento della contabilità disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali del Collegio nonché le forme di raccordo operativo con gli organi e gli uffici comunali.
3. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità delle scritture contabili in rapporto alle previsioni di bilancio, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo una apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella relazione il Collegio formula rilievi e proposte per conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. I revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a fatti di gestione specifici od ai ri-lievi da essi mossi all'operato del Comune. Possono essere chiamati ad esprimere pareri preventivi su aspetti economico-finanziari od a fornire elementi conoscitivi, sti-me e valutazioni circa l'efficacia e l'efficienza dell'atti-vita' amministrativa.
5. I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune. Rispondono della verita' delle loro attestazioni. Quando riscontrino gravi irregolarita' nella gestione dell'Ente, devono riferirne immediatamente al Sindaco nella sua qualita' di Presidente del Consiglio.

CAPO II

PATRIMONIO E CONTRATTI

ARTICOLO 87

Conservazione e gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovraintende alla conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili ed il loro costante aggiornamento, secondo modalita' stabilite dal regolamento che individua anche l'ufficio cui sono affidate le relative competenze.
2. Ciascun dipendente ha l'obbligo di usare la massima diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni del Comune. Il regolamento individua e disciplina le responsabi-lita' attribuite ai consegnatari di beni mobili.
3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di rego-la, essere concessi in comodato od uso gratuito, salve le deroghe giustificate da significativi motivi di interesse pubblico. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati quando la loro redditivita' risulti inadeguata al loro valore, ovvero per far fronte a esigenze finanziarie straordinarie conseguenti a decisioni del Consiglio.
4. L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica, mentre quella di beni mobili con le modalita' stabilite dal regolamento.
5. Le somme provenienti dall'alienazione di beni o co-munque da cespiti da investirsi a patrimonio, sono impiegate in investimenti o in altre finalita' stabilite dalla legge. Restano ferme le destinazioni ed i vincoli originari per le somme provenienti da alienazioni di beni pervenuti al Comune da istituti, enti, congregazioni, opere pie o istituzioni analoghe con fini di solidarieta' o assistenza ovvero da donazioni da parte di privati.

ARTICOLO 88

Procedure negoziali

1. Il regolamento per la disciplina dei contratti fissa le procedure per provvedere agli appalti di lavori o di for-nitura, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni, agli affitti ed ogni altro rapporto contrattuale relativo all'attivitaa istituzionale del Comune.
2. Oltre che alle norme di legge, il regolamento si at-tiene alle procedure stabilite dalla Comunitaa Economica Europea vigenti nell'ordinamento giuridico dello Stato Italiano.
3. La stipulazione dei contratti, sulla base della de-liberazione a contrattare, e' demandata, di norma, al Segretario Comunale salvo che non sia anche ufficiale rogante, nel qual caso vi provvede il Sindaco.
4. Sono attribuiti alla competenza della Giunta i con-tratti di acquisti ed alienazioni immobiliari, nonche' le permutate, gli appalti e le concessioni a costruire, se ed in quanto espressamente previsti in atti del Consiglio.
5. Spetta al Consiglio l'adozione delle deliberazioni a contrattare relative all'affidamento in concessione di pub-blici servizi e l'affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione.

TITOLO VI

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ARTICOLO 89

Impianto e gestione di servizi

1. Nei limiti fissati all'articolo 18, primo comma, il Consiglio Comunale decide l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi in una delle forme seguenti:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni del servizio o per la sue peculiarita' non e' opportuno costi-tuire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono provate ragioni di carattere tecnico ed economico e l'affidamento non contrasti con superiori interessi od opportunita' sociali;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di societa' per azioni o di societa' a re-sponsabilita' limitata, a prevalente capitale pubblico, quando, in relazione alla natura del servizio da erogare, alla consistenza degli investimenti ed alla necessita' di un'organizzazione imprenditoriale, si renda opportuno o ne-cessario il coinvolgimento di soggetti privati o di imprese cooperative o di altri soggetti pubblici.

2. Il regolamento disciplina la gestione dei servizi in economia.

ARTICOLO 90

Costituzione di aziende ed istituzioni

1. Spetta al Consiglio Comunale la competenza di costituire l'azienda speciale, dotata di autonomia gestionale, e di approvarne lo statuto, ovvero di costituire l'istituzione dotata di sola autonomia gestionale e di approvare il regolamento di gestione.
2. L'ordinamento dell'azienda speciale ed il suo funzionamento sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti interni. Lo statuto del Comune ed il regolamento approvato disciplinano la costituzione ed il funzionamento dell'istituzione.
3. Sono organi dell'azienda e dell'istituzione:
 - a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti, nel numero fissato dal regolamento, sono nominati dal Consiglio Comunale fra coloro che posseggono i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale ed una particolare, dimostra-ta competenza tecnica o amministrativa;
 - b) il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata da effettuarsi prima di quella degli altri membri del Consiglio di amministrazione, che deve possedere gli stessi requisiti;
 - c) il Direttore, cui compete la responsabilita' della gestione, nominato dal Consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione.
5. Lo statuto dell'azienda speciale istituisce un apposito organismo di revisione dei conti e forme autonome in-terne per il controllo della gestione.
6. Il Consiglio Comunale conferisce il capitale di dotazione all'azienda speciale e stabilisce i mezzi finanziari e le strutture da assegnare all'istituzione.
7. Sia per l'azienda che per l'istituzione il Comune determina finalita' ed indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

ARTICOLO 91

Costituzione di societa'

1. Il Consiglio Comunale approva il piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della societa' ed alle previsioni circa il servizio pubblico che andra' a gestire e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
2. Nella societa' per azioni la prevalenza del capitale pubblico e' assicurata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune o, complessivamente, alle istituzioni pubbliche che vi partecipano, a seconda che il servizio interessi il solo territorio comunale o un ambito piu' vasto. Tali istituzioni pubbliche possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione societaria mediante conferimento di beni, impianti o altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla societa'.
3. Nell'atto costitutivo della societa' per azioni e nello statuto e' stabilita la rappresentanza numerica del Comune, o delle istituzioni pubbliche, nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei sindaci e la facolta', a norma del codice civile, di riservare le relative nomine al Consiglio comunale o delle altre istituzioni.
4. Nel caso di costituzione di societa' a responsabilita' limitata trovano attuazione gli stessi principi e disposizioni dei commi precedenti in quanto applicabili per la natura giuridica della societa'.

TITOLO VII

FORME DI COLLABORAZIONE TRA ENTI

ARTICOLO 92

Delle convenzioni

1. Per svolgere in modo coordinato particolari funzioni o gestire determinati servizi pubblici, il Comune puo' stipulare apposita convenzione con altri Comuni, con la Provincia ovvero con Comuni e Provincia quando sia dimostrata la economicita' di gestione e la razionalita' organizzativa del coordinamento, anche in rapporto ad altre forme di gestione.
2. La convenzione fissa il fine, la durata, i rispettivi impegni ed ogni altro elemento per rendere chiari e precisi i termini del rapporto di collaborazione. Stabilisce le modalita' e la periodicita' delle consultazioni fra i contraenti per la verifica della gestione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. La convenzione e' approvata dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati. La relativa deliberazione stabilisce le competenze della Giunta e del Sindaco in ordine allo svolgimento dell'attivita' oggetto della convenzione stessa ed al rapporto con gli altri contraenti.

ARTICOLO 93

Dei consorzi

1. Per gestire uno o piu' servizi in forma associata il Comune puo' costituire un consorzio con altri Comuni o con Comuni ed altre istituzioni, ovvero aderire ad un consorzio esistente.
2. Il consorzio e' ente strumentale degli enti aderenti, dotato di personalita' giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Il Comune ricerca la gestione consorziata del servizio quando essa realizza economie di scala o una maggiore efficienza o efficacia nelle prestazioni all'utente, ovvero quando lo richiedano le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio stesso.

4. Per la costituzione o l'adesione al consorzio il Consiglio Comunale, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, approva:
 - a) la convenzione che stabilisce il fine e la durata del consorzio, la trasmissione degli atti fondamentali approvati dall'assemblea consortile agli enti aderenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti stessi;
 - b) lo statuto del consorzio.
5. Sono organi del consorzio l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione e, ove lo statuto lo preveda in relazione alla rilevanza organizzativa ed economica della gestione, il Direttore. L'assemblea e' composta dai rappresentanti degli enti associati, nelle persone del Sindaco, del Presidente o loro delegato, ciascuno con responsabilita' e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'assemblea.
6. Lo statuto del consorzio regola le competenze degli organi, la composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti, le condizioni di eleggibilita', le modalita' di elezione e revoca dei suoi componenti, nonche' i rapporti fra il consorzio e gli enti aderenti.

ARTICOLO 94

Degli accordi di programma

1. Quando il Comune deve provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che, per la loro realizzazione, richiedono l'azione integrata anche di altre amministrazioni e soggetti pubblici ed il Comune abbia la competenza primaria sull'opera o sull'intervento, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attivita' e per determinare tempi di attuazione, modalita' esecutive ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca la conferenza dei rappresentanti di tutti i soggetti interessati e, qualora l'accordo sia raggiunto, lo approva con proprio atto formale nel quale de-ve essere espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Se il Comune ha interesse alla realizzazione di ope-re, interventi o programmi oggetto di un accordo promosso da altro soggetto pubblico, il Sindaco partecipa all'accordo dopo aver sentito il parere della Giunta. L'adesione del Sindaco comporta la collaborazione del Comune in relazione alle sue competenze ed al suo interesse, diretto o indiretto, alla realizzazione di quanto stabilito nell'accordo.
4. In ogni caso in cui l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Per l'attuazione degli accordi si applicano le di-sposizioni stabilite dalla legge.

ARTICOLO 95

Vigilanza e informazione al Consiglio

1. Su tutte le forme di collaborazione e di gestione previste in questo e nel Titolo VI, il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo nelle forme e con le modalita' fissate dalla legge, dai regolamenti o dai rispettivi atti che ne affermano la costituzione o ne disciplinano l'attivita'.
2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza su enti, istituzioni e societa' a partecipazione comunale. Almeno annualmente, prima dell'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio preventivo del Comune, la Giunta riferisce al Consiglio sull'attivita' di tali soggetti e sui risultati da loro ottenuti, anche sulla base delle relazioni stabilite nel comma successivo.
3. A conclusione dell'esercizio finanziario dei soggetti individuati al comma precedente, i rappresentanti del Comune nei rispettivi organi di gestione riferiscono al Sindaco, con relazione scritta, sulla situazione economica e finanziaria dell'ente, della societa' o

dell'istituzione e sui risultati conseguiti, formulando anche valutazioni ed eventuali proposte operative.

4. Sia il Consiglio che la Giunta, in qualunque momento, possono disporre l'audizione dei rappresentanti degli organi di enti, istituzioni e società a partecipazione comunale perché riferiscano sui livelli di efficacia, di efficienza e di economicità dei servizi erogati.

TITOLO VIII

ATTIVITA' NORMATIVA

ARTICOLO 96

Le fonti di interpretazione

1. Spetta agli organi elettivi ed al Segretario Comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione di atti con cui si stabiliscono direttive o si fissano indirizzi per l'applicazione di norme di legge, statutarie o regolamentari.
2. Allo stesso fine i responsabili di servizio possono emanare circolari limitatamente alle attribuzioni dell'unità organizzativa cui sono preposti.

ARTICOLO 97

Adeguamento costante dell'ordinamento comunale

1. Successivamente all'approvazione dello statuto e dei regolamenti, spetta al Consiglio Comunale adeguare o adattare l'ordinamento comunale nel suo complesso in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione o da istituzioni sovranazionali recepite nell'ordinamento italiano.
2. E' istituita una commissione tecnica, con funzioni istruttorie e redigenti, che formula proposte al Sindaco ed al Presidente della Commissione Consiliare permanente, per l'attuazione di quanto stabilito al primo comma. La Commissione e' presieduta dal Segretario Comunale ed e' formata dai responsabili di servizio, di ruolo, di livello apicale. Puo' essere integrata, di volta in volta, da esperti nominati dalla Giunta. L'organizzazione ed il funzionamento della Commissione e' disciplinata dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Gli adeguamenti dello statuto in dipendenza di quanto disposto nel primo comma avvengono con la procedura per la revisione dello statuto su iniziativa della Giunta Comunale, anche in deroga ai limiti temporali fissati nell'articolo 102. Gli adeguamenti dei regolamenti avvengono su iniziativa della Giunta con la procedura prevista dallo statuto.
4. La commissione istituita nel secondo comma esprime parere su ogni proposta di modifica dello statuto o dei regolamenti al fine di realizzare il coordinamento stabilito nel terzo comma dell'articolo 3. Il parere e' preventivo, e' emesso d'ufficio ed ha carattere obbligatorio non vincolante.

ARTICOLO 98

Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale, seguendo la procedura fissata dalla legge, su proposta di uno o piu' Consiglieri o della Giunta.
2. Nessuna deliberazione di revisione o abrogazione dello statuto puo' essere adottata:
 - a) se non e' trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica;

- b) nei 180 giorni antecedenti l'indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio;
- c) nei 120 giorni successivi all'insediamento del Consiglio appena eletto.
- 3. Una proposta di revisione o di abrogazione dello statuto che non sia stata approvata, non può essere rinno-vata finché è dura in carica il Consiglio Comunale che l'ha respinta.
- 4. Una proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio congiunta-mente alla proposta di un nuovo statuto. L'abrogazione e l'approvazione del nuovo statuto sono contenute nella stessa deliberazione.
- 5. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono atti su cui è d'obbligo seguire la procedura per la partecipazione disciplinata dall'articolo 54.
- 6. Qualsiasi proposta di revisione o di abrogazione dello statuto, debitamente sottoscritta, deve essere presentata in forma di articolato e deve essere corredata da relazione scritta che ne espliciti le motivazioni. Deve essere depositata presso il Segretario Comunale affinché chiunque ne possa prendere visione e non può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio se non sono trascorsi almeno trenta giorni di deposito.
- 7. È responsabilità del Sindaco rendere di pubblico dominio la presentazione della proposta di revisione o di abrogazione.
- 8. L'approvazione di una modifica comporta l'obbligo della riproduzione integrale del testo aggiornato dello statuto, contenente in calce l'annotazione delle parti sostituite, riportate per esteso.

ARTICOLO 99

Procedimento di formazione dei regolamenti

- 1. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti di organizzazione e di esecuzione che riguardano:
 - a) l'organizzazione interna del Comune;
 -) le materie per cui sono espressamente previsti dalla legge o dallo statuto;
 - c) le materie per cui manchino norme di legge o disposizioni aventi forza di legge;
 - d) le materie in cui il Comune esercita funzioni.
- 2. I regolamenti non possono derogare dai principi e dalle disposizioni dello statuto.
- 3. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale ed alla Giunta. La proposta di regolamento deve essere completa in ogni sua parte e deve avere la forma di articolato. Deve essere sottoscritta e depositata presso il Segretario Comunale affinché possa essere consultata da chiunque vi abbia interesse. Non può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio se non sono trascorsi almeno quindici giorni dalla data del deposito.
- 4. Per l'approvazione di un regolamento è necessaria la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Dopo che la relativa deliberazione è divenuta esecutiva, il regolamento deve essere pubblicato nell'Albo pretorio ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- 5. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio della deliberazione che li approva.
- 6. Spetta agli Assessori, ciascuno per le proprie competenze, adottare i provvedimenti necessari per l'applicazione dei regolamenti.
- 7. La modifica di un regolamento vigente avviene con le stesse procedure previste in questo articolo.
- 8. L'abrogazione totale di un regolamento può essere esaminata solo se viene contestualmente proposto un nuovo regolamento, completo in ogni sua parte, che sia stato depositato presso il Segretario Comunale nei termini fissati al terzo comma. L'abrogazione e l'approvazione del nuovo regolamento sono contenute nello stesso atto deliberativo.
- 9. Affinché un atto possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

ARTICOLO 100

Raccolta dei regolamenti

1. Presso l'ufficio del Segretario Comunale e sotto la sua responsabilita' e' istituita la raccolta ufficiale dei regolamenti comunali. Fanno parte della raccolta gli atti ed i verbali della fase istruttoria, nonche' i regolamenti o le parti di essi non piu' vigenti a seguito di abrogazioni totali o modificazioni, di modo che, in ogni momento, sia possibile una lettura unitaria dell'ordinamento comunale e delle ragioni del suo evolversi.

ARTICOLO 101

Albo pretorio. Pubblicita' degli atti

1. All'interno della sede del Comune sono individuati gli spazi destinati all'Albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti e avvisi secondo le modalita' e nei termini fissati dalla legge. I gruppi consiliari hanno diritto a conoscere tempestivamente atti e documenti relativi all'attivita' amministrativa.
2. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze, le circolari, i programmi ed ogni atto che dispone in generale sulle funzioni, sulle scelte e sui procedimenti del Comune, ovvero nei quali si stabilisce l'interpretazione di norme e si dettano disposizioni per la loro applicazione, oltre alle forme di pubblicazione espressamente previste dalla legge e dallo statuto, vanno rese di pubblico dominio in modo da favorirne la piu' ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini.

TITOLO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 102

Metodi di votazione. Delle abrogazioni

1. I regolamenti o un nuovo statuto vanno posti in votazione articolo per articolo. Subito dopo la votazione dell'ultimo articolo, nella stessa seduta, il Consiglio procede alla votazione finale relativa al testo nel suo complesso. La maggioranza richiesta per l'approvazione e' riferita alla votazione finale. In sede di revisione dello statuto o dei regolamenti i nuovi articoli sono approvati singolarmente; segue la votazione finale riferita al complesso dell'articolato.
2. L'abrogazione di una disposizione statutaria o regolamentare deve essere espressamente dichiarata dal Consiglio. In mancanza di tale dichiarazione si osserva il principio per cui una disposizione e' abrogata quando e' incompatibile o in contrasto con la nuova disposizione ovvero quando un nuovo statuto o regolamento disciplinano l'intera materia gia' oggetto del precedente articolato.
3. Lo statuto o il regolamento integralmente abrogato e gli articoli modificati mantengono la loro validita' ed efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo testo, salvo diversa disposizione di legge.

ARTICOLO 103

Conoscenza dello statuto

1. Lo statuto deve avere la massima divulgazione nella Comunita'.
2. Deve essere consegnato nel testo vigente:
 - a) ai Consiglieri Comunali ad ogni rinnovo del Consiglio;
 - b) ogni anno ai ragazzi che completano il ciclo della scuola dell'obbligo, nonche' agli organismi delle scuole presenti sul territorio, ai presidi ed agli insegnanti;

- c) a tutte le associazioni iscritte all'Albo comunale;
- d) alle organizzazioni locali dei partiti politici e dei sindacati o rappresentanze delle attività produttive e commerciali;
- e) a qualunque membro della Comunità che ne faccia richiesta;
- f) ai Comuni limitrofi ed alle istituzioni sovracomunali che abbiano il territorio comunale nell'ambito delle loro competenze.

ARTICOLO 104

Dei controlli

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge statale e regionale.
2. Possono non essere sottoposte al controllo dell'organo regionale le deliberazioni del Consiglio che non hanno rilievo di provvedimento e non hanno carattere dispositivo. Tali tipi di atti sono elencati nel regolamento.
3. Per il computo del quorum fissato dalla legge per l'esercizio del controllo sugli atti della Giunta da parte del Consiglio, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

ARTICOLO 105

Norme transitorie

1. Il presente statuto, una volta divenuta esecutiva la deliberazione che lo approva, è affisso all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi. Entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Sindaco appone la dichiarazione di entrata in vigore in calce alla stesura originale di questo statuto, controfirmata dal Segretario Comunale. Ne invia copia autentica, munita delle certificazioni di esecutività e di avvenuta pubblicazione, al Ministero dell'Interno perché venga inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. I regolamenti previsti in questo statuto devono essere approvati entro un anno dalla sua entrata in vigore, salvo che la legge non fissi termini diversi. Entro lo stesso termine i regolamenti vigenti devono essere adeguati ai principi ed alle disposizioni dello statuto. Qualora l'adeguamento non sia stato approvato entro tale scadenza, da quel momento cessano di avere vigore le norme regolamentari in contrasto o incompatibili con tali principi e disposizioni.
3. Entro il termine di approvazione della relazione previsionale e programmatica relativa all'esercizio successivo a quello dell'anno in cui viene approvato lo statuto, il Consiglio Comunale approva il piano generale dei servizi pubblici comunali previsto dall'articolo 18. La formulazione del piano è preceduta dalla ricognizione dei servizi in atto al fine di valutare se le forme di gestione attuali, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel Capo VI del Titolo III, il Difensore Civico è eletto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto.